

Condizioni generali di vendita di Pluggit GmbH ad aziende (novembre 2009)

§ 1 Clausole generali, ambito di validità

(1) Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) regolano tutti i rapporti commerciali con i nostri clienti (di seguito denominati: "acquirenti"). Le CGV vengono applicate solamente quando l'acquirente è un imprenditore (art. 14 del Codice civile tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico oppure una fondazione di diritto pubblico.

(2) Le CGV vengono applicate in particolare per contratti relativi alla vendita e/o fornitura di beni mobili (di seguito denominati anche: "merce") senza alcuna distinzione fra merce da noi stessi prodotta e merce acquistata presso dei subfornitori (artt. 433, 651 del Codice civile tedesco). Le CGV, nella loro versione attuale, fungono da contratto quadro anche per i futuri contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili con lo stesso acquirente, senza l'obbligo da parte nostra di farvi ogni volta riferimento.

(3) Vengono applicate esclusivamente le presenti CGV. Eventuali condizioni generali di vendita dell'acquirente che divergano dalle presenti, che siano in contrapposizione con esse o che le completino, possono essere considerate parte integrante del contratto se la loro applicazione viene da noi esplicitamente accettata. Tale approvazione è necessaria in qualsiasi caso, per esempio anche qualora, a conoscenza delle condizioni generali di vendita dell'acquirente, procediamo senza riserve alla consegna.

(4) Gli accordi individuali raggiunti in singoli casi con l'acquirente (comprese clausole accessorie, integrazioni e modifiche) hanno comunque la priorità rispetto alle presenti CGV. Ai fini della validità del contenuto di tali accordi è necessario un contratto scritto e nostra conferma scritta.

(5) Ai fini della loro efficacia, le comunicazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti che vengono a noi indirizzate dall'acquirente dopo la conclusione del contratto (per es. determinazione dei termini, denuncia di vizi, comunicazione di recesso o riduzione) devono essere presentate per iscritto.

(6) I riferimenti a norme di legge hanno solo la funzione di creare maggiore chiarezza. Anche senza riferimenti di tal tipo vengono quindi applicate le norme di legge a meno che, nelle presenti CGV, tali norme non vengano esplicitamente modificate o escluse.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte non sono vincolanti. Tale principio viene applicato anche qualora abbiamo consegnato all'acquirente cataloghi, documentazione tecnica (per es. disegni, planimetrie, conteggi, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documenti vari (anche in formato elettronico) sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e diritti d'autore.

(2) L'ordine della merce da parte dell'acquirente rappresenta una proposta di contratto vincolante. Se non indicato diversamente nell'ordine, siamo autorizzati a procedere con l'accettazione dello stesso entro 7 giorni dalla sua ricezione.

(3) L'ordine può essere accettato mediante la conferma d'ordine, con altra forma scritta oppure mediante consegna della merce all'acquirente.

§ 3 Termine di consegna ed eventuali ritardi

(1) Il termine di consegna viene concordato caso per caso o da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine. Nel caso il termine non venga indicato, si calcolano circa 6 settimane dalla conclusione del contratto. Il termine di consegna può in ogni caso essere garantito solo previo ricevimento degli acconti concordati.

(2) Nel caso in cui non fossimo in grado di rispettare dei termini di consegna vincolanti per motivi di cui non siamo responsabili (mancata disponibilità della merce), sarà nostra premura informare tempestivamente l'acquirente e comunicare contemporaneamente il nuovo termine di consegna. Se la merce non sarà disponibile nemmeno entro i nuovi termini, siamo autorizzati a recedere completamente o parzialmente dal contratto; nel caso in cui l'acquirente avesse già versato un corrispettivo per tale merce, provvederemo tempestivamente al relativo rimborso. Un caso di mancata disponibilità della merce è rappresentato in particolare dalla consegna non puntuale da parte dei nostri subfornitori con i quali abbiamo concluso un'operazione di copertura relativa a tale merce. Vengono fatti salvi il nostro diritto di recesso e di disdetta del contratto e le disposizioni di legge relative all'esecuzione del contratto nel caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (per es. impossibilità o inaccettabilità della prestazione e/o esecuzione a posteriori). Viene altresì fatto salvo il diritto di recesso e di disdetta dell'acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGV.

(3) L'inizio del ritardo della consegna è fissato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso è comunque necessaria una messa in mora da parte dell'acquirente. Se cadiamo in mora nella consegna, l'acquirente può esigere un risarcimento forfetario dei danni da lui subito a causa del ritardo. Il risarcimento forfetario dei danni corrisponde allo 0,5% del prezzo netto (valore della

fornitura) per ogni settimana completa di ritardo; in totale non può comunque essere superato il 5% del valore della fornitura della merce in ritardo. Viene fatto salvo il nostro diritto di dimostrare che l'acquirente non ha subito alcun danno o solamente un danno notevolmente inferiore al risarcimento forfetario di cui sopra.

§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, ritiro, ritardo nella presa in consegna

(1) La consegna avviene franco magazzino che è anche il luogo di esecuzione del contratto. Su richiesta e a spese dell'acquirente la merce può essere spedita a un'altra destinazione (vendita con spedizione). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a scegliere come spedire la merce (in particolare azienda di trasporto, percorso della merce, imballaggio).

(2) Il rischio di distruzione o deterioramento accidentale della merce viene trasferito all'acquirente al più tardi al momento della consegna. Nel caso di vendita con spedizione il rischio di distruzione o deterioramento accidentale della merce e il rischio di ritardo nella consegna viene trasferito già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al trasportatore o ad altra persona o entità preposta alla spedizione della stessa. Se è stato fissato un momento per il ritiro della merce, tale momento corrisponderà al momento del trasferimento del rischio. Anche per tutto il resto, nel caso sia stato concordato un ritiro della merce si applicano le disposizioni di legge relative al contratto d'opera. Se il cliente è in ritardo nella presa in consegna, la merce si considera consegnata o ritirata.

(3) L'acquirente deve verificare per tempo che il luogo di consegna sia accessibile a un mezzo pesante. Lo scarico deve essere effettuato immediatamente e in modo appropriato dall'acquirente, il quale deve a tal fine mettere a disposizione l'attrezzatura adeguata (carrello elevatore, gru).

(4) Ci si riserva la possibilità di effettuare consegne parziali o di fornire parzialmente i servizi richiesti a meno che una consegna o una fornitura parziale non vada contro gli interessi dell'acquirente.

§ 5 Prezzi e termini di pagamento

(1) Se non diversamente concordato nei singoli casi, i prezzi applicati sono quelli in vigore al momento della conclusione del contratto; i prezzi s'intendono franco magazzino e al netto di IVA alle aliquote vigenti.

(2) In caso di vendita con spedizione (§ 4 punto 1) l'acquirente si fa carico delle spese di trasporto da magazzino e dell'eventuale assicurazione sul trasporto se da lui desiderata. Sono altresì a carico dell'acquirente eventuali dazi, tasse, imposte e altri tributi. Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri tipi di imballaggi, conformemente al regolamento sugli imballaggi, non vengono da noi ritirati, ma diventano di proprietà dell'acquirente eccezion fatta per i pallet.

(3) L'importo dell'acquisto deve essere versato entro 14 giorni data emissione fattura e consegna o ritiro della merce. Siamo autorizzati a richiedere un acconto pari al 60% dell'importo dell'acquisto. (3) L'acconto deve essere versato entro 14 giorni data emissione fattura.

(4) Decorso i termini di pagamento sopra indicati l'acquirente cade in mora. Durante il periodo di mora sull'importo dell'acquisto vengono calcolati gli interessi all'aliquota in vigore in quel momento. Ci riserviamo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni insorti a causa del ritardo nel pagamento. Viene fatto salvo il nostro diritto di chiedere gli interessi commerciali (art. 353 del Codice commerciale tedesco) nei confronti di commercianti.

(5) In caso di consegne a più riprese, ogni fornitura parziale verrà conteggiata separatamente. Se l'acquirente cade in mora con il pagamento di una consegna parziale, siamo esonerati, fatti salvi i nostri altri diritti, dall'obbligo di procedere alle altre consegne parziali fintantoché l'acquirente non avrà proceduto al completo pagamento del sospeso.

(6) L'acquirente è autorizzato a procedere a compensazioni o trattenute solamente se tale suo diritto è stato considerato legalmente valido o incontroverso. Per eventuali vizi relativi alla fornitura viene fatto salvo il § 7 punto 7.

(7) Nel caso in cui, dopo la conclusione del contratto, venissimo a conoscenza che sussiste un rischio relativo al nostro diritto a incassare il prezzo di acquisto rappresentato da una dubbia solvibilità dell'acquirente (per es. richiesta di apertura di una procedura di insolvenza), siamo autorizzati a rifiutare di procedere alla fornitura e a recedere dal contratto, eventualmente previo preavviso, conformemente alle norme in vigore (art. 321 del Codice civile tedesco). In caso di contratti per la produzione di beni infungibili (produzione di pezzi unici), siamo autorizzati a recedere immediatamente dal contratto; vengono fatte salve le disposizioni di legge relative alla non necessità di preavviso.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) Fino al saldo completo di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da una relazione commerciale in corso (crediti garantiti) la merce venduta rimane di nostra proprietà.

(2) Le merci con riserva di proprietà non possono essere pignorate da terzi né costituite in garanzia prima del completo pagamento. L'acquirente è tenuto a comunicarci tempestivamente per iscritto, se e in che misura dei terzi hanno avuto accesso alle merci di nostra proprietà.

(3) In caso di comportamento dell'acquirente contrario ai termini del contratto, in particolare il mancato pagamento dell'importo dell'acquisto, siamo autorizzati, conformemente alle norme di legge, a recedere dal contratto e a esigere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà e del recesso dal contratto. Nel caso di mancato pagamento dell'importo in scadenza da parte dell'acquirente, siamo autorizzati a esercitare tali diritti solamente se abbiamo prima comunicato all'acquirente un adeguato termine per il pagamento senza alcun riscontro oppure se un tale preavviso non è richiesto dalla legge.

(4) In caso di interventi di terzi sulle merci con riserva di proprietà, in particolare in caso di pignoramento, l'acquirente comunicherà che si tratta di merci di nostra proprietà e ci informerà tempestivamente affinché possiamo far valere i nostri diritti.

(5) L'acquirente è autorizzato a vendere e/o trasformare le merci con riserva di proprietà secondo le normali regole commerciali. In tal caso vengono applicate a complemento le seguenti clausole.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, la mescolanza o l'unione delle nostre merci al loro pieno valore, qualora noi ne siamo i produttori. Se le nostre merci con riserva di proprietà vengono lavorate, mescolate o unite con merci di terzi sulle quali sussiste un diritto di proprietà, diventeremo comproprietari delle merci lavorate, mescolate o unite per il loro valore contabile. Inoltre, per il prodotto risultante vengono applicate le stesse clausole delle merci consegnate con riserva di proprietà.

(b) I crediti nei confronti di terzi derivanti dall'ulteriore vendita della merce o del prodotto ci verranno immediatamente ceduti dall'acquirente per il loro totale o per la parte corrispondente alla merce di cui siamo comproprietari a titolo di garanzia, secondo quanto stabilito al punto precedente. Accettiamo tale cessione. Gli obblighi dell'acquirente di cui al punto 2 sussistono anche per i crediti ceduti.

(c) Oltre a noi, anche l'acquirente continua a essere autorizzato alla riscossione del credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintantoché l'acquirente adempierà ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non cadrà in mora, non verrà presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza e non sussisteranno altre carenze nella sua capacità di adempiere agli obblighi. Se ciò dovesse accadere, abbiamo il diritto di esigere che l'acquirente ci renda noti i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci metta a disposizione i relativi documenti e che comunichi ai debitori (terzi) la cessione.

(d) Se il valore realizzabile delle garanzie supera di più del 10% i nostri crediti, su richiesta dell'acquirente e a nostra discrezione, le garanzie saranno svincolate.

§ 7 Reclami per vizi da parte dell'acquirente

(1) Per quanto riguarda i diritti dell'acquirente relativamente a vizi della cosa e a vizi giuridici (inclusi consegna di beni diversi da quelli ordinati, consegna di una quantità inferiore rispetto a quella ordinata, montaggio inappropriato o istruzioni per il montaggio non complete) vengono applicate le norme di legge se non diversamente indicato di seguito. In ogni caso vengono fatte salve le norme di legge speciali nel caso di consegna finale della merce a un utente (rivalsa del fornitore ai sensi degli artt. 478, 479 del Codice civile tedesco).

(2) La base della nostra responsabilità per i vizi è rappresentata soprattutto dall'accordo concluso relativamente alla qualità della merce. L'accordo relativo alla qualità della merce è costituito dalle cosiddette descrizioni dei prodotti (anche del produttore) che sono state consegnate all'acquirente prima dell'ordine oppure che sono state integrate nel contratto come le presenti CGV.

(3) Se non vengono seguite le istruzioni per il funzionamento o la manutenzione degli impianti, se vengono apportate modifiche ai prodotti, sostituite delle parti o utilizzato materiale di consumo che non corrisponde alle specifiche originali, viene a decadere qualsiasi tipo di garanzia a meno che l'acquirente non contesti l'ipotesi fondata in base alla quale il vizio è da ricondurre esclusivamente a una delle suddette situazioni. Viene applicato il principio di ripartizione dell'onere della prova previsto dalla legge.

(4) Se non vi è stato accordo relativamente alla qualità della merce, si farà ricorso alle norme vigenti per determinare se esista o meno un vizio (art. 434, commi 1, 2 e 3 del Codice civile tedesco). Non ci assumiamo tuttavia alcuna responsabilità per dichiarazioni fatte dal produttore o da altri terzi (per es. messaggi pubblicitari).

(5) La presentazione di un reclamo da parte dell'acquirente presuppone che egli abbia adempiuto agli obblighi di analisi e di denuncia dei vizi (artt. 377, 381 del Codice commerciale tedesco). Se durante l'analisi o successivamente emerge un vizio, questo deve essere denunciato tempestivamente per iscritto. La denuncia del vizio viene considerata tempestiva qualora sia presentata entro due settimane; fa fede il momento in cui essa viene spedita. Indipendentemente dall'obbligo di analisi e di

denuncia, l'acquirente è tenuto a denunciare per iscritto entro due settimane a partire dalla data di consegna i vizi evidenti (incluse la consegna di beni diversi da quelli ordinati e la consegna di una quantità inferiore rispetto a quella ordinata); anche in questo caso fa fede il momento in cui essa viene spedita. Se l'acquirente manca di procedere all'analisi secondo quanto predisposto dalla legge e/o alla denuncia dei vizi, è esclusa la nostra responsabilità per il vizio non denunciato.

(6) Se la cosa consegnata presenta dei vizi, l'acquirente può richiedere a sua discrezione, quale adempimento a posteriori, l'eliminazione del vizio (riparazione) oppure la consegna di un bene privo di vizi (consegna sostitutiva). Se l'acquirente non si esprime relativamente alle due alternative, abbiamo la facoltà di fissare un termine adeguato per tale scelta. Se l'acquirente non ci comunica entro tale termine per quale alternativa ha optato, con la scadenza del termine tale facoltà di scelta passa a noi.

(7) Siamo autorizzati a procedere a tale adempimento a posteriori solo qualora l'acquirente abbia saldato l'importo dell'acquisto in scadenza. L'acquirente è comunque autorizzato a trattenere una parte dell'importo dell'acquisto che sia proporzionale al vizio riscontrato.

(8) L'acquirente è tenuto a garantirci il tempo e le circostanze necessarie per adempiere a posteriori ai nostri obblighi e in particolare a consegnare la merce contestata a fini di verifica.

Nel caso l'acquirente opti per una consegna sostitutiva, egli è tenuto a restituirci il bene difettoso secondo quanto stabilito dalla legge.

(9) Le spese necessarie per la verifica e l'adempimento a posteriori degli obblighi, in particolare le spese di trasporto, i pedaggi, i costi della manodopera e del materiale sono a nostro carico qualora sia effettivamente presente un vizio. Se invece la richiesta di eliminazione di un vizio da parte dell'acquirente si rivelasse infondata, siamo autorizzati a esigere il rimborso di tali costi dall'acquirente.

(10) In casi urgenti, per esempio rischio di mancato funzionamento oppure necessità di impedire danni gravi, l'acquirente ha il diritto di eliminare lui stesso il vizio e richiederci il rimborso delle spese che è stato oggettivamente necessario sostenere. Se l'acquirente decide di procedere in tal senso, egli è tenuto a darci tempestiva comunicazione, possibilmente prima di intervenire. Tale diritto di intervenire non sussiste, se fossimo autorizzati a rifiutare un adempimento a posteriori dei nostri obblighi conformemente alle norme in vigore.

(11) Se non si riesce ad adempiere agli obblighi nemmeno a posteriori oppure se il termine che l'acquirente può fissare in modo adeguato fosse scaduto senza il nostro intervento o se l'adempimento a posteriori non si rivelasse utile conformemente a quanto stabilito dalla legge, l'acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto o di trattenere una parte dall'importo dell'acquisto da versare. Nel caso di un vizio irrilevante non sussiste alcun diritto di recesso.

(12) Sono ammesse richieste di risarcimento danni o di rimborso delle spese sostenute inutilmente esclusivamente secondo quanto indicato al § 8; sono escluse in tutti gli altri casi.

§ 8 Altre responsabilità

(1) Se non indicato diversamente nelle presenti CGV, incluse le clausole seguenti, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, la nostra responsabilità viene regolata dalle relative norme di legge.

(2) Indipendentemente dal motivo giuridico, in caso di richiesta di risarcimento danni rispondiamo se esiste dolo e grave negligenza. In caso di lieve negligenza rispondiamo solamente di

a) danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute,

b) danni derivanti dall'inadempimento di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo dal quale dipende la regolare esecuzione del contratto e sul cui adempimento le parti contrattuali fanno affidamento e hanno il diritto di fare affidamento); in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipici.

(3) Le limitazioni della responsabilità di cui al punto 2 non possono essere applicate nel caso in cui venga celato in modo doloso un vizio oppure se abbiamo prestato garanzia relativamente alla qualità della merce. Lo stesso vale per i diritti dell'acquirente conformemente alla legge sulla responsabilità del produttore.

(4) In caso di inadempimento di un obbligo che non riguarda un vizio, l'acquirente può solamente recedere dal contratto o disdirlo, se tale inadempimento è a noi imputabile. È escluso che l'acquirente possa far valere il diritto di recesso a propria discrezione (in particolare ai sensi degli artt. 651, 649 del Codice commerciale tedesco). Per tutto il resto si applicano i presupposti di legge e le conseguenze giuridiche.

§ 9 Prescrizione

(1) In deroga all'art. 438, comma 1, punto 3 del Codice civile tedesco il termine di prescrizione relativo a diritti derivanti da vizi della cosa o vizi giuridici è di un anno dalla data di consegna. Se è stato concordato un ritiro, i termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla data del ritiro.

(2) Se la merce è costituita da un fabbricato o da un bene che è stato utilizzato in un edificio conformemente con il suo uso abituale facendo così insorgere il vizio (materiale da costruzione) e tale merce o i suoi componenti o pezzi non possono essere sostituiti con normali operazioni di montaggio (per es. svitare e riavvitare le viti di fissaggio), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla data di consegna conformemente alle norme di legge (art. 438, comma 1, punto 2 del Codice civile tedesco). Vengono fatte salve anche le norme speciali relative a diritti reali di restituzione di terzi (art. 438, comma 1, punto 1 del Codice civile tedesco), al caso di dolo del venditore (art. 438, comma 3 del Codice civile tedesco) e ai diritti di rivalsa del fornitore nel caso di consegna finale a un utente (art. 479 del Codice civile tedesco).

(3) I termini di prescrizione sopra indicati, stabiliti dal diritto di compravendita, vengono applicati anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'acquirente relativamente a un vizio della merce, a meno che l'applicazione dei termini di prescrizione normalmente stabiliti dalla legge (artt. 195, 199 del Codice civile tedesco), non rappresentino, nel singolo caso, un termine più corto. Vengono in ogni caso fatti salvi i termini di prescrizione stabiliti nella legge sulla responsabilità del produttore. Negli altri casi, per le richieste di risarcimento danni da parte dell'acquirente, vengono applicati esclusivamente i termini di prescrizione secondo quanto stabilito nel § 8.

§ 10 Diritti di protezione

(1) Si esimono l'acquirente da eventuali rivendicazioni di diritti derivanti da violazioni dei diritti d'autore, di marchi o brevetti, a meno che il progetto dell'oggetto della fornitura non provenga dall'acquirente. A livello di importo, il nostro obbligo di esonero si limita ai danni prevedibili.

Un'ulteriore condizione ai fini di tale esonero è che le eventuali vertenze vengano a noi affidate e che la violazione asserita riguardi esclusivamente il principio costruttivo della nostra merce senza alcun collegamento o utilizzo con altri prodotti.

(2) Abbiamo il diritto di esimerci dagli obblighi assunti in base al paragrafo 1

- a) procurandoci le licenze relative ai brevetti presumibilmente violati,
- b) mettendo a disposizione dell'acquirente un oggetto modificato o parti di esso che, se sostituiti all'oggetto o parti di esso che hanno provocato la violazione, possono rendere infondata l'accusa di violazione.

§ 11 Principio di segretezza

Se non diversamente concordato per iscritto, le informazioni diffuse in concomitanza con gli ordini non sono da considerarsi riservate. Vengono fatte salve le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati.

§ 12 Diritto applicabile e foro competente

(1) Per le presenti CGV e per qualsiasi relazione giuridica fra la nostra Ditta e l'acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania con esclusione di qualsiasi normativa contrattuale internazionale o sovranazionale, in particolare la Convenzione dell'ONU sulla compravendita internazionale di merci. Le condizioni e gli effetti della riserva di proprietà di cui al § 6 sono invece regolati dal diritto del luogo dove si trova la cosa se la scelta del diritto tedesco risulta essere inaccettabile o inefficace.

(2) Se l'acquirente è un imprenditore commerciale ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico oppure una fondazione di diritto pubblico, l'unico foro competente, anche a livello internazionale, per tutte le controversie derivanti in modo diretto o indiretto dal rapporto contrattuale è Monaco di Baviera. Abbiamo tuttavia anche la facoltà di intentare un'azione legale presso il foro generale dell'acquirente.